



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

DIPARTIMENTO REALTÀ
ECONOMICHE E PRODUTTIVE

GPDP - Ufficio Garante Privacy
Roma, 04/04/2011
Prot. 0006403 / U
Fasc. 72633

UGL Telecomunicazioni e Danila Fioravanti
c/o avv.ti Monica Petti ed Ernesto Maria Cirillo
fax 06/5572669

Rif.: DREP/VP/72633-1/

Oggetto: Vs. comunicazione del 20 gennaio 2011.

1. Nel riferirci alla comunicazione in oggetto -con la quale sono stati prospettati possibili profili di inconciliabilità tra la disciplina posta dalla legge n. 53/2000 e dal d.m. n. 278/2000 e il d.lg. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), avuto particolare riguardo alla nozione di "grave infermità" (recentemente oggetto di alcuni chiarimenti interpretativi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e alla documentazione che il lavoratore è tenuto a presentare ai fini della fruizione dei benefici di legge- si fa presente quanto segue.
2. Occorre preliminarmente evidenziare che non rientra tra le competenze che la legge demanda a questa Autorità (art. 154 del Codice) sindacare le scelte che il legislatore ha ritenuto di dover adottare in relazione alla documentazione da produrre in occasione della richiesta di fruizione dei benefici previsti dall'art. 4 della legge n. 53 del 2000 e dal d.m. 278/2000, ben potendo il diritto alla riservatezza essere lecitamente compresso dal medesimo legislatore in rapporto ad altro interesse ritenuto prevalente in base a proprie scelte di politica legislativa (in tal senso, peraltro, cfr. anche la risposta a istanza di interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 ottobre 2008, prot. 25/I/0013426). Parimenti, nessun apprezzamento è rimesso al Garante in ordine all'interpretazione fornita dallo stesso Ministero relativamente alla nozione di "grave infermità" (presupposto indefettibile per poter fruire degli istituti oggetto della Vs. istanza), profilo che potrà formare oggetto di eventuale esame, ricorrendone i presupposti, innanzi alla preposta autorità giudiziaria.
3. Per i profili di competenza di questa Autorità, vale poi rilevare che, in base al quadro normativo vigente, il trattamento di dati personali degli interessati può essere lecitamente svolto senza il consenso di questi ultimi qualora effettuato dal titolare in esecuzione





di specifici obblighi di legge o regolamento (art. 24, comma 1, lett. a) del Codice). Tenuto conto che, in relazione al caso da Voi prospettato (e alla luce degli elementi desumibili dalla documentazione trasmessa), è proprio una disposizione normativa a richiedere la presentazione di "idonea documentazione" anche in relazione alla "certificazione delle patologie" previste dal menzionato decreto ministeriale (cfr. art. 3), deve prudenzialmente ritenersi che il correlato trattamento di dati personali non risulti, allo stato, in violazione delle disposizioni del Codice. Ciò, muovendo anche dall'assunto che - diversamente da quanto da Voi sostenuto - sono le stesse "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati" a confermare, in linea di principio, la liceità dei trattamenti effettuati in relazione ai dati concernenti la salute dei lavoratori (e finanche dei relativi congiunti) per consentire loro di godere dei benefici di legge (cfr. punto 6.4): principi questi, ulteriormente ribaditi nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" del 14 giugno 2007 (doc. web n. 1417809), proprio con riferimento ai congedi in esame (cfr. punto 8.6).

4. Tanto evidenziato, nel comunicare che la presente viene allo stato resa ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) e c), in combinato disposto con l'art. 14, comma 2, reg. Garante n. 1/2007, si ringrazia per l'attenzione mostrata nei confronti dell'attività istituzionale di questa Autorità.

Il dirigente
(dr. Giuseppe Staglianò)